

ALLEGATO 01 ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 11 DEL 31-12-2018

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DI COMUNI

MONTE LINAS – DUNE DI PISCINAS DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE – ART. 3, COMMA 3, DEL VIGENTE STATUTO

DELL'UNIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre in Guspini nella sede dell'Unione di Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas con scrittura privata

TRA

L'Unione di Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas in persona del Presidente pro tempore, Ing. Giuseppe De Fanti, domiciliato per la sua carica presso l'Unione di Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas – Via Don Giovanni Minzoni, 10 – Guspini (SU) - Codice fiscale DFNGPP58R05E270L - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 11 del 31.12.2018 che si allega quale parte integrante.

E

- il Comune di Arbus, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Arbus il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. xxxx del xxxxxxxxx;
- il Comune di Gonnosfanadiga in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gonnosfanadiga il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. xxx del xxxxx;
- il Comune di Guspini in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Guspini il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 62 del 19.12.2018;
- il Comune di Villacidro in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica

presso il Comune di Villacidro il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. xxx del xxxxx;

SI PREMETTE CHE

- che i Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n.2/2016 , Unione denominata "**Monte Linas – Dune di Piscinas**";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;
- che nello Statuto dell'Unione, all'art. 4, è previsto che il trasferimento del servizi viene perfezionato con l'approvazione di apposita convenzione, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e successivamente ratificata e approvata da parte dell'Assemblea dell'Unione;
- che i rispettivi consigli comunali dei comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni del Servizio Formazione Generale del Personale, rispettivamente con delibera del consiglio comunale n.---- del -----, n. ---- del -----, n. ---- del -----, n. ---- del ----- approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione n. 11 del 31.12.2018 dell'Assemblea dell'Unione, l'Unione dei Comuni "Monte Linas – Dune di Piscinas" ha accettato il trasferimento del servizio in argomento, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore dei Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro ed il Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Monte Linas – Dune di Piscinas" si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

ART.1 -

1. I Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro, a mezzo del proprio rappresentante affidano all'Unione dei Comuni "Monte Linas – Dune di Piscinas", di seguito denominata Unione, che a mezzo del suo rappresentante accetta, tutte le funzioni e i servizi di formazione generale ed aggiornamento del personale comunale fino alla scadenza della durata dell'Unione.

ART.2 -

1. L'Unione avrà cura di organizzare le attività di formazione e aggiornamento del personale con un programma annuale che verrà adottato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per il primo anno di attività il programma sarà adottato entro 120 gg. dalla stipula delle convenzioni di servizio.

2. Il programma di attività è redatto dall'Unione a seguito di una ricognizione delle esigenze segnalate dai responsabili dei servizi dei singoli enti, tenendo conto delle risorse disponibili di cui all'articolo successivo detratte le spese generali.

3. Il numero dei partecipanti per ciascun Comune è proporzionale al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nel caso in cui la sede non sia sufficiente ad accogliere tutte le adesioni.

ART.3 -

1. A corrispettivo del servizio di cui all'art. 1 i Comuni dovranno corrispondere un importo annuale di €. 3.000,00. Tale importo dovrà essere versato annualmente

fintanto che l'Unione non raggiunga la completa autonomia finanziaria per la gestione del servizio.

ART.4 -

1. Ogni singolo Comune potrà concordare con la direzione d'area dell'Unione un'estensione delle attività di formazione .
2. L'atto amministrativo adottato dal Comune deve avere la copertura finanziaria per la maggiore spesa del Comune.

ART.5 -

1. I corsi di formazione ed aggiornamento avranno sede presso idoneo locale in disponibilità dall'Unione avendo cura di garantire, se possibile, una rotazione di sede in tutti i Comuni dell'Unione.

ART.6 -

1. L'Unione rilascerà a ciascun dipendente partecipante degli attestati di partecipazione contenenti la natura e la durata dell'attività ed i risultati conseguiti.

ART.7 -

1. L'Unione si impegna ad indire apposite conferenze di servizi ove saranno chiamati a partecipare i sindaci, i segretari comunali e i responsabili del servizio formazione ed aggiornamento dei singoli Comuni aderenti per individuare forme migliorative di programmazione e gestione dell'attività avendo riguardo all'equilibrio economico e finanziario dell'Unione.

ART.8 -

1. I compensi dovuti dai Comuni all'Unione verranno aggiornati previa intesa dalla conferenza dei Sindaci con il supporto dei segretari comunali e dei responsabili dei servizi.

ART.9 -

1. Qualora dall'attività dell'Unione pervengano contributi a parziale o totale copertura dei costi sostenuti, l'Unione concorda con i Comuni le modalità per ristorare gli stessi delle spese sostenute. Potrà essere concordato l'erogazione e/o l'estensione di attività analoghe per l'anno successivo all'erogazione del contributo a costi inferiori rispetto a quelli corrispondenti all'attività organizzata.

ART.10 -

1. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione, e far pervenire, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e comunicare all'Unione almeno sei mesi prima della data di recesso che, in ogni caso, decorrerà dal primo Gennaio dell'anno successivo.

ART.11 -

1. Le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 45 della tariffa, parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1988 n. 131, sono compensate tra i Comuni associati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Arbus

Per il Comune di Gonnosfanadiga

Per il Comune di Guspini

Per il Comune di Villacidro

Per l'Unione dei Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas